

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO BAIA VERDE CASTELVOLTURNO – PINETA GRANDE

STATUTO

CAPO I Scopi sociali – Colori sociali

Art. 1 - L'Associazione "Circolo Baia Verde", codice fiscale 80081610638, costituita in data 25/08/1968, con Statuto originale depositato in data 12/11/1968 agli atti del notaio Michele Colucci ed avente sede in Castel Volturno, Pineta Grande, Viale Vasari, a partire dall'approvazione del presente atto modificativo dello Statuto sociale assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Baia Verde". La durata dell'Associazione è prevista fino al 31/12/2068.

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce ai Soci, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ovvero fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - L'Associazione aderisce alla ASD Federazione Italiana Burracolive, in sigla Fedibur, iscritta nel Registro Nazionale CONI, della quale accetta lo Statuto ed i regolamenti, impegnandosi, altresì, ad osservare i regolamenti e lo Statuto del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali intenderà aderire.

Art. 4 - Il sodalizio ha lo scopo di rendere il più ameno e confortevole possibile il soggiorno nella indicata località, offrendo agli associati ricreazione spirituale e fisica, promuovendo manifestazioni culturali e turistiche, trattenimenti, attività e competizioni sportive dilettantistiche e di gioco. In particolare promuove e gestisce attività sportive dilettantistiche nell'ambito dei giochi da tavolo, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Ha, infine, anche lo scopo di promuovere – in collaborazione con gli altri Enti competenti – iniziative idonee al maggiore e migliore sviluppo della zona residenziale di Pineta Grande in Castel Volturno.

Art. 5 - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Viene redatto ed approvato annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Art. 6 - I colori sociali sono il verde e il bianco. Il guidone porta in campo verde una fascia ondulata bianca: al di sopra della stessa vi è la lettera C, al di sotto le lettere B e V.

Art. 7 - Ogni attività degli iscritti si svolgerà sotto la sovrintendenza del Consiglio Direttivo, alle cui disposizioni – in uno a quelle del presente Statuto - ogni Socio è vincolato pel fatto stesso della domanda di iscrizione al sodalizio, che implica conoscenza ed accettazione di tutte le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti.

Art. 8 - I capi successivi dello Statuto sanciscono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il presente Statuto dispone, inoltre, l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci e i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; non è ammesso il voto per corrispondenza.

CAPO II *Soci e loro categorie*

Art. 9 - I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Annuali, Ordinari, Onorari, Benemeriti, Juniores

Art. 10 - Socio Annuale può essere colui che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che frequenta il Sodalizio per un esercizio sociale.

Art. 11 - Socio Ordinario può essere colui che ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è stato ammesso a tale categoria dall'Assemblea dei Soci.

Art. 12 - Socio Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, colui che per le sue altissime benemeritenze se ne sia reso degno.

Art. 13 - Socio Benemerito può essere nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, il Socio Ordinario che abbia reso particolari e segnalati servizi al Circolo in ogni campo. Il Socio Benemerito conserva l'appartenenza alla categoria dei Soci Ordinari.

Art. 14 - E' Socio Junior colui di età non superiore agli anni 18 che frequenta il Sodalizio per un esercizio sociale.

CAPO III *Nomine – Ammissioni – Dimissioni*

Art. 15 - L'ammissione a Socio Annuale, su domanda del candidato con presentazione di due Soci maggiorenni, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. Il Socio Annuale può rinnovare la sua domanda fino a tre anni consecutivi; può, durante o al termine dei tre anni di frequenza, presentare la domanda di ammissione alla categoria di Socio Ordinario.

Art. 16 - L'ammissione a Socio Ordinario, su domanda del candidato con presentazione di due Soci maggiorenni, è deliberata dall'Assemblea dei Soci. I componenti del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti non possono sottoscrivere per presentazione tale domanda.

Art.17 - La domanda di ammissione di cui al precedente articolo è – previa affissione per otto giorni – esaminata dal Consiglio Direttivo, che, espletata la opportuna istruttoria, delibera di sottoporla alla votazione dell'Assemblea dei Soci o di archivarla, informandone in tal caso i presentatori.

Art. 18 - La nomina a Socio Ordinario viene deliberata dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, con votazione per scrutinio segreto, previo intervento di almeno quattro quinti dei votanti. In seconda convocazione è valida la votazione con qualsiasi numero di intervenuti che deliberano a maggioranza. L'Assemblea viene convocata a cura del Consigliere Segretario.

Art. 19 - La domanda di ammissione a Socio Junior deve essere sottoscritta dal candidato e – per presentazione – da due Soci maggiorenni; essa deve essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci, con espressa dichiarazione di questo ultimo di sollevare il Circolo da ogni responsabilità anche verso i terzi. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Art. 20 - Le domande ritirate o archiviate non possono essere ripresentate che una volta sola ed alla distanza di almeno un anno.

Art. 21 - Il Socio Ordinario che intende dimettersi deve darne comunicazione con lettera raccomandata entro il 31 dicembre. Il Socio Ordinario che presenta le dimissioni dopo tale data resta obbligato, ai fini finanziari, sino al 31 dicembre dell'anno successivo ed, ove non esegua il pagamento delle quote sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste in questo Statuto.

CAPO IV Tasse di ammissione e quote sociali

Art. 22 - Tutte le determinazioni relative al pagamento delle tasse di ammissione e delle quote sociali sono espressamente demandate ad un apposito Regolamento, approvato o modificato dall'Assemblea dei Soci all'inizio di ogni esercizio sociale.

Art. 23 - I Soci Annuali e Juniores all'atto dell'ammissione devono pagare la tassa di ammissione e la quota sociale deliberate dall'Assemblea dei Soci. I Soci Ordinari sono obbligati a versare la tassa di ammissione alla categoria entro quindici giorni dalla data della loro ammissione e sono obbligati a pagare la quota sociale annuale entro il giorno 15 maggio di ogni anno.

CAPO V Diritti e doveri dei Soci

Art. 24 - Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) frequentare i locali del Circolo;
- b) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo;
- c) godere di tutti quei benefici comunque concessi al Circolo in conformità delle disposizioni che li regolano;

Art.25 – Tutti i Soci di età superiore ai 18 anni hanno diritto a:

- a) presentare candidati a Soci secondo le norme del presente Statuto;
- b) procedere alla nomina dei Soci Onorari e Benemeriti;
- c) votare per l'ammissione di nuovi Soci Ordinari;
- d) essere eletti a tutte le cariche previste da questo Statuto;
- e) proporre e deliberare modifiche allo Statuto stesso ed ai Regolamenti;
- f) decidere lo scioglimento o la trasformazione del Circolo.

Art. 26 - Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo;
- c) risarcire i danni causati al Circolo.

Art. 27 - In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci, i Soci che non intendano aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa deliberazione.

CAPO VI Sanzioni e provvedimenti

Art. 28 - In caso di trasgressione delle norme sociali, il Consiglio Direttivo, a maggioranza del numero dei suoi componenti, può infliggere al Socio inadempiente:

- a) il richiamo verbale o scritto;
- b) la cancellazione nel caso di espulsione da altri Circoli.

Lo stesso Consiglio, ma a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può deliberare:

- c) la radiazione per morosità, salvo ogni azione di recupero da parte del Circolo;
- d) l'espulsione nei casi di indegnità, incompatibilità, o di condanna definitiva per delitti non colposi.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato per lettera raccomandata il Socio può ricorrere alla Assemblea dei Soci, che delibererà a scrutinio segreto con l'intervento di almeno un terzo dei detti Soci ed a maggioranza degli intervenuti.

CAPO VII Assemblea dei Soci

Art. 29 - L'Assemblea dei Soci è convocata:

- a) per deliberazione del Consiglio Direttivo;

- b) su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente;
- c) su istanza del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) su domanda di almeno un decimo dei Soci Ordinari, con un minimo di dieci Soci.

Nei casi previsti alle lettere b, c, d, la convocazione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

Le comunicazioni di convocazione dell'Assemblea possono essere effettuate anche a mezzo fax o posta elettronica.

Art. 30 - L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 31 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente del Circolo entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esame della relazione annuale e finanziaria, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, per la determinazione delle tasse di ammissione e delle quote sociali. All'Ordine del Giorno possono essere posti anche punti di competenza di Assemblea straordinaria.

Art. 32 - L'Assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, che costituiscono il Consiglio di Presidenza, dei Consiglieri e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la elezione sostitutiva degli eletti, nel caso che la relativa carica dovesse risultare vacante nel corso dell'anno sociale;
- b) per la ammissione dei Soci Ordinari;
- c) per l'eventuale nomina dei Soci Onorari e Benemeriti;
- d) per le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la loro interpretazione;
- f) per l'assunzione – in casi eccezionali – di passività straordinarie;
- e) per la determinazione di eventuali contributi straordinari obbligatori da parte dei Soci;
- f) per qualunque altro atto che indichi disposizione di beni del patrimonio sociale.

Art. 33 - L'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti è convocata almeno 14 giorni dopo l'accettazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 34 - Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee. Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Art. 35 - L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno del totale dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo più uno di tali Soci. Se però la deliberazione ha per oggetto contributi straordinari oppure obbligazioni straordinarie verso terzi, la deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza almeno con il 70% dei voti complessivamente spettanti ai presenti in prima e seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, se la votazione è segreta, la proposta si intende respinta, se invece è per appello nominale prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti e all'accollo di passività straordinarie vanno adottate con una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei Soci più uno. Le votazioni che involgono apprezzamenti su persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art.36 - Il diritto al voto è consentito solo a quei Soci al corrente con i pagamenti. E' ammissibile farsi rappresentare per delega non da chi è competente del Consiglio Direttivo, ma da altro Socio, che non può rappresentare più di due Soci e deve depositare la delega prima dell'inizio dei lavori.

Art. 37 - Nelle elezioni del Presidente e del Vice Presidente, di cui al 2° comma dell'art.48, sono proclamati eletti coloro che per le rispettive cariche hanno riportato almeno la metà più uno dei voti validi. In mancanza, in successiva convocazione – da tenersi non oltre 8 giorni dopo – si procederà al ballottaggio tra i due candidati che per le rispettive elezioni hanno riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto chi riporterà in ballottaggio il maggior numero di voti, ed – in caso di parità – chi ha maggiore anzianità di iscrizione ed – ancora in caso di parità – il più anziano di età.

Art. 38 - Gli eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente che intendano rinunciare alla carica, se presenti all'Assemblea, devono darne immediata comunicazione scritta al Presidente della stessa; se assenti devono dare la detta comunicazione entro sei giorni dalla notifica che è stata loro fatta della nomina. La votazione per la elezione della carica del rinunciatario sarà ripetuta entro 15 giorni dalla indicata comunicazione di rinuncia. Fungerà da segretario dell'Assemblea il Consigliere Segretario o, in sua assenza, il Socio che sarà scelto dal Presidente della Assemblea stessa. Di ogni riunione dell'Assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 39 - Nelle elezioni dei Consiglieri, sono proclamati eletti Consiglieri i primi sette in graduatoria. Gli eletti che intendano rinunciare alla carica devono darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Assemblea, il quale proclama eletto al suo posto il primo dei candidati che ha avuto il maggior numero dei voti. In mancanza si procede alla relativa elezione. La rinuncia dell'assente eletto è disciplinata come nell'articolo precedente.

Art. 40 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci vincolano tutti i Soci.

CAPO VIII *Consiglio Direttivo*

Art. 41 - Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci di età superiore a diciotto anni.

Art. 42 - Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 43 - I componenti il Consiglio hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. Dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate decadono dalla carica.

Art. 44 - Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivi del Consiglio e le deliberazioni, salvo particolari maggioranze, sono prese a maggioranza relativa.

Le votazioni che involgono apprezzamenti relativi a persone devono essere fatte per scrutinio segreto, che dev'essere adottato anche se richiesto da due consiglieri.

Dev'essere redatto verbale di ogni riunione.

Alle riunioni nelle quali si dovranno adottare impegni di spese non a fronte di entrate devono essere invitati i Revisori dei Conti, pena la nullità della deliberazione adottata sul punto.

Art. 45 - In caso di decadenza, dimissioni o vacanza del Presidente e del Vice Presidente o di quattro componenti il Consiglio direttivo si procederà a nuove elezioni dell'intero Consiglio. Nel caso che la vacanza si verifichi per il Presidente od il Vice Presidente si procederà alle elezioni del sostituto. Per le vacanze dei Consiglieri (al massimo di 4) le funzioni degli stessi saranno conferite per la restante parte dell'anno sociale a quei Soci che nelle elezioni ordinarie ultime hanno riportato il maggior numero di voti, subito dopo gli eletti.

Art. 46 - Il titolare di ciascun ramo dell'amministrazione può proporre al Consiglio la nomina di un collaboratore di sua fiducia, da scegliersi tra i Soci, il quale partecipa alle sedute soltanto in assenza del titolare. In tal caso egli non ha voto deliberativo.

Art. 47 - L'amministrazione del Circolo è devoluta al Consiglio Direttivo, il quale ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione delle Assemblee.

Allo stesso Consiglio è dato il potere di ammissione dei Soci Annuali con deliberazione della maggioranza dei suoi componenti. Esso redigerà anche i Regolamenti necessari alla vita del Circolo, sottoponendo solo quello generale alla approvazione dell'assemblea dei Soci.

Esso assume il personale e delibera sulla organizzazione dei vari servizi anche a mezzo di eventuali concessioni degli stessi in appalto. Tali assunzioni e concessioni non potranno essere disposti per una durata che ecceda il periodo biennale di carica del Consiglio salvo diversa deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 48 - Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione anche nei confronti dei terzi ed in giudizio per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei deliberati delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Convoca il Consiglio Direttivo (nei mesi di luglio e agosto almeno ogni quindici giorni) e – nei casi previsti dalla Statuto – anche le assemblee.

Firma, congiuntamente al tesoriere, tutto quanto riguarda i movimenti di cassa sia di entrata che di uscita, o quanto abbia stretto riferimento a tali movimenti, nonché la trattenuta di assegni su conti di qualunque specie intestati al Circolo, sia presso Banche che Amministrazioni Postali.

Firma inoltre per girata e quietanza e per tutto quanto abbia per scopo il realizzo, la spendita, l'incasso o la cessione di titoli di credito o comportanti credito, di qualunque specie e natura, compreso quelli cambiari.

Art. 49 - Il Vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente che gli può delegare, ove sia necessario per iscritto, l'esercizio di facoltà o poteri a lui attribuiti da questo Statuto. Durante l'assenza del Presidente, il Circolo è presieduto a tutti gli effetti dal Vice Presidente al quale, in caso di impedimento prolungato del Presidente, dichiarato con deliberazione del Consiglio Direttivo, spettano tutti i poteri devoluti al Presidente niuno escluso. Per la detta deliberazione il Consiglio può essere convocato, oltre che dal Presidente, anche dal Vice Presidente con l'adesione di almeno due Consiglieri. Ove sia assente anche il Vice Presidente, il Circolo è presieduto dal Consigliere Socio più anziano e in caso di parità per età.

Art. 50 - Il Consigliere Segretario ha in consegna l'archivio ed i registri del Consiglio e delle assemblee, sovrintende e dirige il personale impiegatizio, riceve le domande di ammissione, redige e sottoscrive i verbali del consiglio e delle assemblee, sottoscrive gli inviti per le assemblee stesse e per le tornate del Consiglio, cura la corrispondenza e collabora con il Consigliere Tesoriere per le pratiche relative ai casi di morosità.

Art. 51- Il Consigliere Tesoriere custodisce il danaro ed ogni altro valore del Circolo, cura la tenuta dei libri di amministrazione e degli inventari, la riscossione delle tasse di ammissione e delle quote di frequenza, presenta – possibilmente ad ogni riunione del Consiglio – la situazione dei conti, paga – nei limiti stabiliti dal bilancio – i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e cura le pratiche dei Soci morosi, prepara entro il 31 gennaio il bilancio consuntivo della gestione per l'assemblea e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Firma congiuntamente al presidente od a chi per esso tutto quanto riguarda la parte finanziaria.

Art. 52- Il Consigliere Deputato di Casa regola i servizi del Circolo e sorveglia la disciplina del personale dipendente, cura il buon andamento della casa e della mensa, se a lui affidato quest'ultimo compito ed incarico.

Art. 53 - I Consiglieri preposti al ramo Culturale, Ricreativo e Sportivo provvedono al buon andamento ed allo sviluppo delle rispettive attività, vigilano sulla manutenzione del materiale relativo per le stesse, e, nei limiti propri di ognuna di esse, propongono al Consiglio i loro programmi e le spese necessarie per realizzarli.

Art. 54- Il Consigliere Deputato ai Giochi dirige, vigila e sorveglia con i poteri conferitegli dal relativo regolamento i giochi che si svolgono nel Circolo.

CAPO IX Revisione dei Conti

Art. 55 - La gestione sociale è sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori di Conti, costituito da un Presidente e da due componenti nominati dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 56 - I Revisori di Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto a voto; verificano per lo meno a fine settembre ed entro la fine di dicembre i registri contabili tenuti dal Consigliere Tesoriere, apponendovi la loro firma, esaminano i conti posti a base del bilancio, ne accertano la

corrispondenza con documenti giustificativi e controllano anche se le spese siano contenute nei limiti del bilancio e ne riferiscono all'Assemblea dei Soci.

Ove riscontrino irregolarità, ne riferiscono al Consiglio e, se del caso, alla detta Assemblea, dopo averne richiesto la convocazione.

CAPO X Scioglimento del Sodalizio

Art. 57 - Qualora si verifichi una crisi reputata grave ed insanabile per la vita del Circolo, il Consiglio direttivo, anche su eventuale istanza del Collegio dei Revisori dei Conti, convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci. L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Soci e con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione deve esservi un intervallo di almeno 24 ore.

Art. 58 - Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nomina un Comitato di cinque Soci per la liquidazione delle attività. Il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora restino delle passività, i Soci Ordinari ne rispondono in parti uguali.

CAPO XI Disposizioni transitorie finali

Art. 59 - La presente versione dello Statuto recepisce tutte le modifiche al testo originario approvate negli anni successivi al 1968 dalle Assemblee dei Soci.